

REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevede la possibilità di ridurre la capacità della flotta adibita alla navigazione interna tramite l'organizzazione di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89, la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni in merito all'effettuazione delle azioni di demolizione stabilite in tale regolamento; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 317/91⁽⁴⁾, ha stabilito l'aliquota dei contributi annui destinati ai fondi di demolizione, le aliquote dei premi di demolizione, il periodo in cui gli stessi possono essere ottenuti nonché le relative condizioni di attribuzione;

considerando che i fondi continuano ad essere finanziati tramite contributi annui e contributi speciali secondo la regola del « vecchio contro nuovo » e che è pertanto opportuno, data la persistente sovraccapacità del settore, consentire l'erogazione di ulteriori premi di demolizione;

considerando che i contributi speciali dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di tali premi, unitamente ai contributi annui, una volta completato il rimborso del prefinanziamento;

considerando che è opportuno, una volta estinto interamente il debito relativo al prefinanziamento, ridurre l'importo dei contributi annui;

considerando che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è inoltre opportuno modificare le disposizioni relative ai periodi di concessione dei premi di demolizione, alle condizioni di concessione dei premi ed alle aliquote dei medesimi;

considerando che, al fine di gestire gli accordi di solidarietà finanziata tra fondi nazionali di demolizione, è opportuno che, in collaborazione con i rappresentanti dei

fondi stessi, la Commissione pareggi i conti dei fondi all'inizio di ogni anno in modo da garantire che il periodo di rimborso delle somme anticipate dagli Stati membri interessati sia lo stesso per tutti i fondi e garantire altresì che tutti i proprietari di natanti adibiti alla navigazione interna abbiano uguali opportunità di ottenere un premio di demolizione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/89;

considerando che le modifiche proposte corrispondono a quanto espresso dagli Stati membri e dalle organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

• 4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, e tenuto conto della necessità di ridurre ulteriormente la capacità delle flotte, a partire dal 1° gennaio 1993 vengono attribuite a tale fine le seguenti risorse finanziarie:

— i contributi speciali previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione dopo il 1° gennaio 1993;

— i contributi annui previsti all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione, una volta avvenuto il rimborso degli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89.

2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

• 4. A decorrere dall'anno civile successivo a quello nel corso del quale gli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 sono stati rimborsati per i conti distinti previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo regolamento, i contributi annui previsti al paragrafo 1 sono ridotti del 50 %. Tale percentuale di riduzione è valida fino al 31 dicembre 1994 e può essere modificata in funzione dell'evoluzione del mercato dei trasporti.

(1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.

(3) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.

(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 27.